

N. 4745/11 R.G.N.R.
N. 811/12 R.G. OIP

Attr. Sig. [REDACTED]



TRIBUNALE DI FORLÌ

Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari

Il Giudice dott.ssa [REDACTED],
vista la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. nel procedimento penale a carico di [REDACTED] + altri, indagati per il reato di cui all'art. 644 c.p.;
vista l'opposizione proposta dalla persona offesa [REDACTED], quale legale rappresentante della società [REDACTED],
sentite le parti in camera di consiglio;
rilevato che a seguito dell'ordinanza GIP del 31.8.2012, emessa ai sensi dell'art. 409 co. 4 c.p.p., il consulente tecnico del P.M. ha redatto una relazione che non presenta adeguata edicacia esplicativa della questione oggetto dell'ipotesi accusatoria adotta dal denunciante, non tiene adeguatamente conto delle controdeduzioni del consulente dell'opponente, appare contraddittoria e inattendibile, in quanto pur riconoscendo il superamento del tasso soglia per alcuni periodi (2003 e 2006), rileva che la sommatoria dei tassi praticati dalla banca nel periodo in esame, compreso tra il 2001 e il 2011, risulta inferiore alla sommatoria dei tassi soglia dello stesso periodo, senza considerare che la rilevazione deve essere effettuata trimestralmente;
rilevato che il contrasto tra i consulenti persiste anche in relazione al metodo utilizzato e che il consulente della parte offesa individua un superamento del TEG nei periodi dall'1.4.2003 al 30.9.2003, e dall'1.7.2006 al 30.4.2011, attraverso una determinazione e una comparazione del TEG trimestrale in cui viene esclusa la CSN, giungendo a conclusioni in tutto diverse da quelle indicate dal consulente del P.M.;
ritenuto, pertanto, indispensabile procedere ad un accertamento peritale, nei termini indicati dall'opponente, previa assunzione dell'assistenza di [REDACTED] persona informata sui fatti;
Visto l'art. 409 co. 4 c.p.p.;

P.Q.M.

rigetta la richiesta di archiviazione e dispone le ulteriori indagini indicate in
parte motiva, fissando termine alla data del 30.10.2013 per il compimento
di esse.

Ordina la restituzione degli atti al P.M.
Forlì, 21.2.2013

IL GIUDICE

Dot. [redacted]

TRIBUNALE DI FORLÌ GIP
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ADDI 21 FEB, 2013

DA

CANCELLIERE

[Handwritten signature]